



Osservatorio **Centro Studi**

Sentenza Cassazione n. 48361/08

Conciliabilità dello stato di disoccupazione con l'effettuazione di attività temporanee di lavoro

Con sentenza n. 48361/08, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sul rapporto tra stato di disoccupazione ed effettuazione di breve prestazione lavorativa mediante un contratto di flessibilità (che la Corte stessa qualifica come "precario"), ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico nel caso in cui la prestazione lavorativa non sia comunicata agli organi pubblici competenti.

In particolare, La Sezione quinta penale della Corte di legittimità ha affermato che svolgere lavoro come "precario" non esclude di per sé lo "stato di disoccupazione", in quanto "un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione".

In funzione di tale convincimento, i giudici hanno dichiarato l'annullamento della condanna per il reato di falsità ideologica che le corti di merito di primo e secondo grado avevano inflitto a un lavoratore che aveva tenuto nascosta la sua assunzione temporanea come "coadiutore sanitario" presso una Asl, in vista della partecipazione ad un concorso pubblico.

La Asl stessa aveva preso l'iniziativa di denunciare il lavoratore, costituendosi successivamente anche come parte civile. Ne era conseguita, come detto, la

condanna sia in Tribunale che in Corte d'Appello per il reato di "falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore dei pubblici funzionari".

Peraltro, alla condanna penale aveva anche fatto seguito la condanna al risarcimento dei danni in favore della Asl.

Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione richiamando in suo favore la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui un impiego *precario* non fa venire meno lo stato di disoccupazione.

La Suprema Corte, con una sentenza di esemplare brevità e chiarezza, ha accolto la domanda del lavoratore, annullando la sentenza impugnata "perché il fatto non sussiste". In sede di motivazione, si afferma, infatti, che "un rapporto di impiego precario non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione, necessario ai sensi dell'art. 12 L. 482 del '78 per la partecipazione privilegiata ai pubblici concorsi". Tra l'altro, sottolinea la Corte, se anche il lavoratore "avesse correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, ciò non avrebbe comportato la sua cancellazione dall'elenco di disoccupati tenuto dall'ufficio provinciale del lavoro".

In conclusione, la sentenza in commento merita apprezzamento in quanto fa prevalere l'interesse del lavoratore a che lo stato di disoccupazione permanga, pur in presenza di brevi periodi di lavoro, ai fini della conservazione dei benefici che tale stato prevede in funzione, nel caso di specie, della partecipazione a concorsi pubblici.

In altre parole, qualora la condizione di disoccupazione dovesse decadere a causa di una breve e non stabile esperienza lavorativa, si produrrebbe un effetto distorsivo delle finalità della legislazione sui benefici derivanti da tale condizione.

Le finalità del sistema di protezione sociale derivante dalle norme sullo stato di disoccupazione – afferma in sostanza la Corte – non possono venir meno solo perché sia stata effettuata una qualche esperienza lavorativa

caratterizzata dalla temporaneità dell'impiego, dalla sua brevità e dall'incertezza sul futuro.

Osservatorio Centro Studi

14 gennaio 2009